



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari  
degli Uffici Scolastici Regionali

*e, per conoscenza*

Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

Al Capo Dipartimento per il sistema  
educativo di istruzione e di formazione

Al Capo Dipartimento per le risorse,  
l'organizzazione e l'innovazione digitale

Al Direttore generale per i sistemi  
informativi e la statistica

**Oggetto:** dotazioni organiche del personale docente e educativo per l'anno scolastico 2025/2026.

La presente nota definisce le istruzioni operative per la determinazione dell'organico del personale docente e educativo per l'anno scolastico 2025/2026.

In attuazione di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in continuità con gli anni precedenti, sono adottati due distinti decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per rispondere alle indicazioni e ai tempi rispettivamente previsti dall'art.1, commi 335 e ss. e 344, 345, lett. *d*) e dall'art.1, commi 344 e 345, lett. *a*), *b*) e *c*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in via di definizione, si intende dare attuazione alle previsioni di cui all'art.1, commi 335 e ss. e 344, 345, lett. *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Lo schema di decreto in argomento definisce, per l'a.s. 2025/2026:

- il fabbisogno di personale docente, regionale e nazionale, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte;
- la stima, regionale e nazionale, del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero;
- la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione.

Le succitate disposizioni sono da attuarsi a cura di codesti Uffici nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

complessiva vigente, senza determinare situazioni di esubero di personale. Sarà anche cura degli Uffici in indirizzo verificare i dati comunicati dalle scuole ai fini dell'attivazione dei posti per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, nonché comunicare, con il supporto degli uffici di ambito territoriale, attraverso le apposite funzionalità disponibili sul SIDI, le classi istituite in deroga ai parametri del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e il relativo monte ore necessario all'attivazione delle suddette classi, specificando la motivazione alla base della deroga, tra quelle previste all'articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dall'art.44, comma 1, lett. i), decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n.79.

Come è noto, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge n. 207 del 2024, l'organico dell'autonomia è stato ridotto di n. 5.660 unità (posti comuni), suddivisi a livello regionale in ragione del calo percentuale degli alunni registrato in ciascuna regione.

In riferimento all'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi IV e V della scuola primaria, viene indicata, per l'a.s. 2025/26, la stima del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria, nonché il relativo limite massimo del numero dei posti, con l'indicazione dei posti interi interni e di quelli ottenuti come somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero. Le classi sono state determinate per scorrimento delle attuali classi terze e quarte funzionanti per regione nell'organico di fatto, come registrate nel SIDI, mentre i posti sono stati stimati ipotizzando due ore di insegnamento per classe e la massima aggregazione a livello provinciale del monte ore residuo per la costituzione di posti interi. La stima del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria, nonché il relativo limite massimo del numero dei posti, è da intendersi quindi quale limite finanziario, stante l'impossibilità di istituire posti orario esterni nella scuola primaria. La Tabella 1 individua, pertanto, i posti interi interni che si prevede saranno costituiti, quantificando, per la restante parte, i posti derivanti da aggregazioni orarie, di due ore per classe, ricondotte a posto intero per l'a.s. 2025/26.

Con lo schema di decreto in argomento è inoltre determinato il numero massimo di posti da destinare alle classi costituite in deroga ai parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. A titolo meramente indicativo, è riportato il numero di posti attivabili per regione, qualora si istituissero tutte le classi in deroga nella scuola secondaria di II grado, ferma restando la possibilità di gestire situazioni di criticità anche negli altri ordini e gradi.

I posti da attivare per l'insegnamento dell'educazione motoria e quelli da destinare alle classi in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 sono ricompresi nel contingente dei posti comuni e dei posti comuni di potenziamento dell'organico di diritto, la cui consistenza costituisce il valore obiettivo anche per l'a.s. 2025/26.

Resta quindi inteso che i posti di nuova istituzione non devono comportare nuovi o maggiori oneri, né creare esuberanti.

Ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n.159, nei limiti dei contingenti d'organico assegnati con il lo schema di decreto in argomento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

pubblica, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali per l'Abruzzo, la Basilicata, la Campania, il Molise, la Puglia, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia possono altresì derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo grado, purché site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti.

Sarà cura di codesti Uffici comunicare, con il supporto delle rispettive articolazioni territoriali, attraverso le apposite funzionalità disponibili sul SIDI, le classi istituite in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, specificando la motivazione alla base della deroga, tra quelle previste all'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n.159.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 83-*quinquies*, della legge n. 107 del 2015, come recentemente introdotto dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, entrata in vigore il 2 marzo 2025, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali delle Regioni che hanno operato entro i termini di cui al primo periodo del medesimo comma 83-*quinquies* (*Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Veneto*), potranno derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale, cioè, testualmente “*Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolate o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica.*”. La predetta deroga, pertanto, dovrà essere motivata esclusivamente nell'ambito della finalizzazione disciplinata dal legislatore. Tale disposizione è da intendersi ulteriore e aggiuntiva rispetto a quella destinata alle Regioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123.

Lo schema di decreto interministeriale in corso di perfezionamento definisce i contingenti dei posti comuni e dei posti per il potenziamento (Tabelle A), dei posti di sostegno (Tabella B) e dei posti per l'adeguamento alle situazioni di fatto (Tabella C), ulteriormente ripartendoli tra i diversi ordini e gradi di istruzione (Tabelle A1, B1 e C1) nonché per la classe di concorso A-23 (Tabella A2).

È fatta salva la facoltà dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali di effettuare rimodulazioni della distribuzione fornita tra i diversi ordini e gradi di scuola nell'ambito delle singole Tabelle (A1, A2, B1 e C1) in base alle effettive esigenze.

Con successivo decreto interministeriale, si darà attuazione anche per l'a.s. 2025/26 alle previsioni di cui all'art.1, commi 344 e 345, lett. *a)*, *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nei limiti della quota massima dell'organico del personale docente definito per l'a.s. 2025/26, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Più in particolare, il secondo decreto specificherà gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica, nonché le relative soglie di riferimento per l'individuazione delle istituzioni scolastiche nelle quali gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare, nei limiti della quota massima dell'organico del personale docente suindicato, la deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Anche in questo caso, i posti autorizzati rientrano nel contingente obiettivo complessivo dei posti comuni e dei posti comuni di potenziamento di organico di diritto, individuati nella Tabella A -A1 dello schema di decreto interministeriale in argomento.

La costituzione di classi in deroga non deve comportare né nuovi o maggiori oneri finanziari e strumentali, né la creazione di esubero.

• ***Organico dell'autonomia per l'anno scolastico 2025/26***

La quantificazione e la ripartizione tra le regioni del contingente di organico sono state effettuate tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto registrato nell'anno scolastico 2024/2025 nonché dall'entità della popolazione scolastica negli ultimi sei anni, rilevata sulla base dei dati forniti dal sistema informativo. In continuità con i criteri già adottati negli anni precedenti, la distribuzione del contingente tiene conto: del rapporto alunni/classi e classi/posti; della presenza di alunni con grave disabilità, aventi impatto sulla formazione delle classi; della conformazione geomorfologica delle aree geografiche; delle condizioni socioeconomiche; dell'offerta formativa delle varie regioni.

I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali:

- 1) previe interlocuzioni con le Regioni e dopo l'informativa alle Organizzazioni sindacali, secondo quanto indicato dal CCNL di riferimento, ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia, assicurando flessibilità nella costituzione delle classi, prioritariamente a quelle iniziali di tutti gli ordini di scuola, nel rispetto del contingente assegnato a ciascun Ufficio scolastico regionale;
- 2) potranno disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità - anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale - l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, destinandola a progetti di rete, a condizione, però, che sia rispettato il complessivo organico dell'autonomia triennale e che i docenti interessati rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche.

Inoltre, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà l'accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali - previsti dall'articolo 1, comma 65, della L. 107/2015 - nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016.

Il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto già individuato nel corso dell'anno scolastico 2024/25 da parte degli Uffici scolastici regionali, potrà essere ridefinito nel limite dei posti vacanti e disponibili di ciascuna istituzione scolastica. Si raccomanda, in proposito, una attenta valutazione, da parte degli uffici competenti, delle esigenze delle istituzioni scolastiche, col preminente indirizzo di favorire, per quanto possibile e nei limiti noti della normativa



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

vigente, l'attuazione delle scelte didattico-pedagogiche delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla "qualificazione" dei posti cosiddetti "di potenziamento", i quali comunque entrano a far parte indistintamente dell'organico dell'autonomia.

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dalla presente nota, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell'infanzia e ai diversi gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

In particolare, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle eventuali verifiche e controlli con particolare riguardo all'andamento della popolazione scolastica; valutano correttivi anche dettati dall'esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell'esubero di personale docente; provvedono, infine, al consolidamento dei dati del sistema, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate. Si raccomanda, inoltre, che tutti i dati vengano trasmessi al SIDI con la massima tempestività in quanto non sarà possibile concedere alcuna proroga alle operazioni.

- ***Indicazioni per la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia (adeguamento alle situazioni di fatto).***

Dopo aver raggiunto l'obiettivo dell'organico di diritto il cui rispetto è necessario per attuare la programmazione dei trasferimenti nonché delle immissioni in ruolo, le SS.LL. presteranno pertanto particolare attenzione al consueto monitoraggio degli obiettivi messo a disposizione dai sistemi informativi, ivi compreso l'obiettivo di contenimento dell'adeguamento alle situazioni di fatto nella misura massima già indicata alle SS.LL.

Per quanto riguarda le aree interessate da eventi sismici, ai sensi dell'articolo 18-*bis* del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, così come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 9, lett. b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e dall'articolo 3 *novies*, comma 1, lett. a), n. 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sono mantenute, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, le classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed è possibile attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle risorse assegnate, già comprensive dei predetti posti, come previsto dal comma 2 del succitato articolo 18-*bis*.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti. Una particolare attenzione andrà prestata alla riduzione, ovunque ve ne sia la possibilità, dei cosiddetti "spezzoni", al fine principale di garantire la continuità didattica delle classi attraverso personale a tempo indeterminato e di ridurre il ricorso all'organico di fatto alle sole situazioni non altrimenti ovviabili.

Ai sensi del comma 7, lettera n) dell'art. 1 della legge 107/15, i Dirigenti scolastici possono autorizzare, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o l'articolazione dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi separati, anche con riferimento al rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvederanno, con proprio decreto, a definire l'adeguamento annuale dell'organico dell'autonomia per la propria regione nel limite delle risorse definite dallo schema di decreto interministeriale come previsto dal comma 69, dell'art. 1 della legge 107/15.

- ***Potenziamento dell'offerta formativa***

Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto dell'individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e tiene conto dei posti resisi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni. Per questa ragione, è operabile una redistribuzione dell'organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche.

I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell'organico dell'autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell'infanzia e primaria quanto - nella scuola secondaria - per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curricolari, devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica.

Come richiamato in precedenti note, va garantita l'istituzione, nell'organico di potenziamento dei C.P.I.A., di almeno due posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23.

In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto-legge n. 71 del 2024, lo schema di decreto in argomento ha istituito, nell'ambito della Tabella A2, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i posti del potenziamento dell'offerta formativa per la classe di concorso A-23; trattandosi di norma ad invarianza di spesa, il contingente assegnato alla scuola secondaria di primo grado è stato ricavato, in pari misura, dai posti di potenziamento già assegnati alla scuola secondaria di secondo grado. I posti di cui alla Tabella A2, come da annotazioni riportate nella predetta tabella, devono intendersi ulteriori rispetto alle risorse di posti di potenziamento per la medesima classe di concorso già attribuite, nei decorsi anni scolastici, ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Ai fini dell'assegnazione dei posti – calcolati di norma nella misura di una unità per ciascuna delle classi di seguito indicate - devono essere prese in considerazione, per ciascuna Istituzione scolastica, tutte le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe, ovvero considerando le medesime classi a partire da quelle della scuola primaria fino a giungere a quelle della scuola secondaria di secondo grado.

In ragione della sussistenza di Istituzioni scolastiche istituzionalmente prive di organico di docenti della scuola secondaria (ad esempio le Direzioni didattiche), i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali valuteranno l'opportunità di procedere all'assegnazione,



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

pur sempre nell'ambito dell'organico dell'autonomia, di un ulteriore posto ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti anche ai fini del supporto alle predette Scuole. Fermo restando l'obiettivo del totale utilizzo delle risorse della Tabella A2, eventuali residui di posti dovranno comunque essere istituiti per la predetta classe concorso, in organico di diritto, sempre nell'ambito dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e in via prioritaria nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, atteso che, anche in termini previsionali, il maggior numero di classi aventi i parametri di cui sopra insistono prevalentemente nell'ambito di quelle attivate nel primo ciclo di istruzione. Ad ogni modo, l'istituzione dei posti in argomento non deve determinare posizioni di esubero.

Ulteriori esigenze aggiuntive rispetto a quelle attribuite con l'organico dell'autonomia, potranno essere soddisfatte, in via del tutto eccezionale, nell'ambito delle risorse assegnate nella Tabella C (nel caso di specie, solo posti interi).

- ***Scuola dell'infanzia***

Ricorrendo le condizioni di cui alla nota n. 47577 del 26 novembre 2024 (iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026) possono altresì essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2026, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico – didattico da parte del Collegio docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

Per l'attuazione degli anticipi, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni vigenti.

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, è elevabile a richiesta delle famiglie fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.

Le sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 296/06, possono essere attivate unicamente nel limite delle disponibilità e secondo le modalità definite dal previsto accordo in sede di Conferenza Unificata.

Per quanto attiene al potenziamento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà alla scuola dell'infanzia, nel limite del contingente assegnato nell'a.s. 2024/2025, i posti dell'organico di potenziamento - posto comune.

- ***Scuola primaria***

Com'è noto, la scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari previsti dal citato D.P.R. n. 89/2009 e dall'art. 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, ricordando che l'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali.

Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe, con minimo 15 alunni. L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa, prevista dal D.P.R. n. 275/99, alla luce delle integrazioni e modifiche previste dalla legge 107/15, articola il



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. L'attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

Si prevede l'utilizzo, anche nella scuola primaria, degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese), concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione scolastica.

Una volta effettuata tale operazione, qualora nell'istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero, per riassorbire l'eventuale soprannumero nell'ambito dell'organico dell'autonomia, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e per assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti. Il DPR 89/2010 ha esplicitamente abrogato la distribuzione oraria dell'insegnamento di lingua inglese, in quanto non in linea con le evoluzioni del dibattito didattico-pedagogico, che hanno rilevato come l'apprendimento in L2 sia migliore in età precoce, potendosi ovviamente avvalere di risorse professionali adeguate. A tal fine il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l'assegnazione di risorse professionali in possesso dei titoli per tale insegnamento.

Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale, evitando un eccessivo frazionamento del posto e non superando il tetto di un posto ogni 8 classi.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. In tal senso, la dotazione di potenziamento dell'offerta formativa potrà essere utilizzata anche per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curricolari.

Come già specificato, per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, non essendo possibile istituire posti orario esterni, il numero di posti indicato costituisce il limite massimo di quelli da attivare per l'a.s. 2025/26 derivante dalle aggregazioni



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

orarie di due ore per classe ricondotte a posto intero, calcolate in modo da realizzare la massima aggregazione possibile a livello provinciale.

Secondo quanto già chiarito nelle note del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n.2116 del 9 settembre 2022, e della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, n.47577 del 26 novembre 2024, tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all'orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009, nel tempo normale; detto incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, atteso che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.

Il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito consentirà da parte della scuola/ufficio di ambito territoriale di acquisire sulla nuova tipologia posto EM – Classe di concorso Educazione motoria nella scuola primaria, posti o ore per la singola sede di organico della scuola primaria.

Gli Uffici di ambito territoriale e l'USR potranno, attraverso appositi monitoraggi disponibili online nelle funzioni SIDI, verificare il numero di posti interi interni acquisiti e quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari presenti a sistema e ricondotti a posti intero (22 ore settimanali).

- ***Disposizioni comuni per la scuola secondaria***

L'organico della scuola secondaria è determinato per l'a.s. 2025/26 sulla base delle classi di concorso definite dal D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016, dal D.M. 259 del 9 maggio 2017 e dal decreto interministeriale 22 dicembre 2023, n.255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

L'attribuzione delle ore sviluppate dall'organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica, le scuole opereranno avvalendosi della procedura prevista dal sistema informativo (funzione "classi su classi di concorso"). Ovviamente, nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, nonché al curriculum presente nell'istituzione scolastica. In presenza, nella stessa istituzione scolastica, di soprannumerari si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dall'ipotesi di CCNI sulla mobilità, nel rispetto delle precedenze di cui alla medesima ipotesi.

Le SS.LL. avranno poi cura di attivare tempestivamente le procedure di mobilità, a domanda e d'ufficio, del personale risultato definitivamente soprannumerario. In assenza di titolari, l'attribuzione delle ore alle classi di concorso da parte dei Dirigenti scolastici, dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale e ove vi sia capienza dalle graduatorie per le immissioni in ruolo. In mancanza delle citate situazioni, il Dirigente scolastico, d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei docenti reso in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Nel rispetto dei limiti complessivi dell'organico regionale, ai sensi dell'art 4 del citato D.M. 259 nonché dell'art. 5 del citato DI n. 255, si ribadisce, come per l'anno scorso, che il personale a tempo indeterminato, assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso, mantenga le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale, si applicano le disposizioni, di cui all'art 14, commi 17 e ss., del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, relative al personale in esubero. Nel caso in cui detto personale abbia già presentato domanda di trasferimento, salvo i casi di domanda condizionata al rientro nella sede di attuale titolarità, si ricorda che è comunque consentita la revoca della domanda entro i termini previsti dall'Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito, recante "Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26".

Ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali. Per garantire l'unitarietà dell'insegnamento di una disciplina all'interno della stessa sezione, possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico.

Per l'ottimale utilizzo delle risorse, in ciascuna autonomia scolastica è stata individuata, ai sensi della legge 107/15, una sola sede di organico di scuola secondaria di primo o secondo grado. Le cattedre che si costituiscono in tali sedi considerano tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell'intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati anche se collocati in diverso comune. Il personale è poi assegnato alle diverse sedi secondo quanto previsto dall'ipotesi di CCNI sulla mobilità e può in ogni caso rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove nell'adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all'interno di un'unica sede. Le cattedre definite secondo tale procedimento sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all'istituto; nel caso in cui le cattedre definite dal sistema producano ore residue non abbinabili ai contributi orari dei singoli insegnamenti, andrà rideterminato il relativo totale sia delle cattedre interne sia delle ore residue agendo sull'apposita funzione di rettifica, le eventuali ore residue nelle sedi di organico possono essere ricondotte a cattedra tra istituzioni scolastiche anche su diverso comune. I percorsi di secondo livello, del sistema di istruzione degli adulti delle scuole secondarie di secondo grado, costituiscono una sede di organico separata da quella diurna; eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

- ***Istruzione secondaria di I grado***

Come è noto, la scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo di istruzione, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, anche a livello di singola istituzione scolastica, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili all'interno dell'organico dell'autonomia.

Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall' art. 5 del citato Regolamento, approvato con dPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale sia per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane, assicurando almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate.

In attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, con decorrenza dal 1° settembre 2023, è entrato in vigore il decreto interministeriale 1° luglio 2022, n.176, recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado.

Come già indicato nella nota Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, n. 47577 del 26 novembre 2024, cui sul punto si fa rinvio, l'attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di alunni di differenti sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale, è subordinata all'autorizzazione da parte degli Uffici scolastici regionali e all'assegnazione alla scuola del relativo organico. Le predette attivazioni, nel rispetto dell'art.17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sono da contenersi nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali, umane e di organico disponibili a legislazione vigente e senza determinare esuberi.

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nell'istituzione scolastica; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria sono accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero.

Come è noto, l'articolo 2 della legge n. 150 del 2024, ha previsto che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. Sono state quindi ricondotte ad ordinamento le classi di cui alla richiamata sperimentazione. I requisiti per l'istituzione e il funzionamento sono



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

definiti dalla predetta legge. Nelle more dell'adozione del prescritto decreto ministeriale di disciplina, non sono previsti, allo stato attuale, né la definizione di specifiche funzioni SIDI né la creazione di dettagliate tipologie di posto, per cui gli Uffici scolastici regionali opereranno, come di consueto, per le sole Istituzioni scolastiche già attive nell'ambito della predetta sperimentazione. Le eventuali operazioni di titolarizzazione del personale docente interessato saranno disciplinate dal richiamato decreto ministeriale. I contributi orari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del Decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237 in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 150 del 2024, dovranno essere ricavati nell'ambito delle risorse assegnate nella Tabella C dello schema di decreto interministeriale in argomento per le sole Istituzioni scolastiche già autorizzate nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021.

- ***Istruzione secondaria di II grado***

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti percorsi di diversa tipologia (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei: istituti di istruzione superiore) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni percorso o sezione di liceo musicale e coreutico. Negli altri casi, il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. È consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

Ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n. 81 del 2009, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 81 del 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore che, come parametro indicativo e derogabile motivatamente al fine di garantire la continuità didattica, non superino le 20 ore settimanali sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente.

Nelle classi prime dei percorsi ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese L2, non è consentito formare classi con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal Piano Triennale dell'Offerta formativa della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. L'offerta dell'insegnamento di L2 (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nell'istituzione scolastica; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera sono accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedra esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia dei curricula, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici vigenti, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa. Per gli istituti tecnici, nei limiti dell'organico dell'autonomia ad essi assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20 per cento del monte ore previsto dal quadro orario. Per gli istituti professionali, la quota di autonomia del 20% è da computarsi sulla base sull'orario complessivo. In relazione alle singole discipline, ciascuna disciplina dell'Area di istruzione generale non può essere decurtata, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, per più del 20% rispetto al monte ore previsto dal quadro orario. Per le discipline dell'Area di indirizzo ciascuna disciplina non può essere decurtata oltre il valore minimo di ciascun anno previsto dall'Allegato 3 al decreto ministeriale 24 maggio 2018 n. 92.

Per l'istruzione liceale, tale quota non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

L'utilizzo di dette quote di autonomia non deve determinare esuberi di personale. Le variazioni all'unico organico dell'autonomia apportate in ordine alle quote citate sono operabili considerando i contributi orari dei singoli indirizzi, che il sistema SIDI riporta distinti: le ore variate tuttavia comportano necessariamente la modifica del totale delle cattedre interne e delle ore residue calcolato a livello di autonomia scolastica, pertanto i Dirigenti scolastici dovranno operare attraverso l'apposita funzione *'rettifica ore residue per flessibilità didattica'* le variazioni in parola, avendo cura di non creare situazioni di soprannumero modificando cattedre interne che siano composte da contributi orari provenienti da indirizzi diversi.

L'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, è definito in coerenza ai quadri orari vigenti, avendo cura in particolare, considerata l'attribuzione di risorse aggiuntive in base alla L. 145/2018, di attribuire in organico di diritto i posti necessari allo svolgimento della seconda ora di primo strumento prevista per le classi prime e seconde. In particolare, l'organico viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 8 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre. Si richiama quanto già indicato con Nota Miur n. 22165 del 19/5/2017, nella fase di determinazione dell'organico da parte degli Uffici territoriali è necessario garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi, anche utilizzando i posti di potenziamento delle classi di concorso specifiche, nella considerazione complessiva delle disponibilità di organico e, relativamente ai posti di potenziamento, utilizzando soltanto posti vacanti e disponibili di altre classi di concorso, preferibilmente della medesima istituzione scolastica.

I posti di potenziamento delle discipline caratterizzanti i licei musicali potranno essere acquisiti nell'apposita sezione del SIDI dedicata all'organico di questo indirizzo e costituiranno, ovviamente nel complessivo limite regionale dell'organico triennale, comunque nuovi posti di organico di dette discipline, pertanto, utilizzabili per le operazioni di mobilità professionale e di immissione in ruolo riservate a queste discipline.

Per quanto attiene all'organico del liceo musicale e coreutico - sezione coreutica, gli Uffici scolastici regionali, a seguito dell'attivazione delle classi nel rispetto dei quadri orari indicati nel D.M. 259 del 9/5/2017 e delle Linee guida contenute nel decreto interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, potranno assegnare, su richiesta dei Dirigenti scolastici, risorse aggiuntive per l'attivazione di entrambe le sezioni "Danza classica" e "Danza contemporanea" nelle classi terza, quarta e quinta dei licei coreutici, in considerazione della consistenza numerica delle classi interessate, ricorrendo anche al potenziamento senza creare esuberi.

Per quanto riguarda l'attivazione di classi prime di liceo musicale e coreutico, si rammenta che, ai sensi della nota DGOSV n.47577 del 26 novembre 2024 *"Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accogliimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 11*



Ministero dell'istruzione e del merito  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per il personale scolastico

maggio 2018, n. 382, che subordinano l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche”.

Ai sensi della medesima nota, per quanto riguarda le sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici, si rappresenta che “sarà consentita, anche per l'anno scolastico 2025/26, l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica”.

Le sezioni sperimentali di liceo classico europeo istituite presso le istituzioni convittuali o educandati sono confermate nella loro attuale numerosità. Ulteriori sezioni possono essere attivate con decreto motivato del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale nei limiti dell'organico regionale assegnato, presso le medesime istituzioni ove i percorsi sono già istituiti, ovvero in ulteriori istituzioni educative, esclusivamente in presenza del decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 275/99.

Nel caso di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, autorizzati con specifico provvedimento, attese la peculiarità delle sperimentazioni e la curvatura tipica di ciascuna di esse, anche per questo anno, in linea con gli anni precedenti, lo sviluppo dell'organico è affidato alla competenza dei Dirigenti scolastici in raccordo con gli Uffici scolastici territorialmente competenti. Gli Uffici scolastici regionali avranno cura di verificare la corrispondenza tra quanto inserito a sistema e i relativi piani orari della sperimentazione contenuti nei decreti autorizzatori.

Ai sensi della nota DGOSV n.47577 del 26 novembre 2024, per quanto riguarda i percorsi quadriennali afferenti al Piano nazionale di innovazione ordinamentale (promosso con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344), valutati secondo le procedure regionali di cui al decreto dipartimentale 7 dicembre 2021, n. 2451 e autorizzati con decreti dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, essi “possono essere attivati nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato per ciascuna istituzione scolastica”.

Le istituzioni scolastiche autorizzate, per l'anno scolastico 2024/2025, all'attivazione dei percorsi sperimentali relativi alla filiera formativa tecnologico professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023 e dell'Avviso prot. 2608 di pari data, sono autorizzate all'attivazione delle classi prime anche per l'anno scolastico 2025/2026 esclusivamente per i percorsi del medesimo indirizzo, articolazione, opzione già autorizzato.

Per l'anno scolastico 2025/2026 sono altresì attivate le classi prime relative ai percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico professionale, istituite ai sensi della legge 8 agosto 2024 n. 121 e autorizzate ai sensi del decreto ministeriale n. 256 del 16 dicembre 2024 e dell'Avviso n. 7 del 3 gennaio 2025, esclusivamente con riferimento all'indirizzo, articolazione, opzione autorizzato.

Ai fini di cui ai capoversi precedenti concernenti i percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico professionale, si rappresenta che la legge 121/2024 citata, con l'istituzione della filiera ha inteso “rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni” anche in relazione all'attivazione dei percorsi sperimentali quali strumento per la valorizzazione dei talenti e il contrasto alla dispersione scolastica. Si rammenta che secondo le previsioni della normativa vigente, art. 25 bis, comma 2, del decreto legge n. 144 del 2022, come introdotto dall'articolo 1 della legge n. 121 del 2024, l'attivazione dei percorsi sperimentali quadriennali di filiera avviene ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e comunque, in assenza di esuberi del personale.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Non è ammessa l'attivazione di classi articolate nel caso di percorsi sperimentali autorizzati per i quali si rende necessario rimodulare il piano di studio rispetto a quello ordinamentale. Nello specifico, non sono ammesse classi articolate per i percorsi quadriennali promossi con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, per i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale ai sensi del Decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023 e del Decreto ministeriale n. 256 del 16 dicembre 2024 e per i percorsi sperimentali dell'indirizzo Trasporti e Logistica, *Conduzione di apparati e impianti marittimi / Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE)* autorizzati ai sensi del Decreto ministeriale n. 269 del 31 agosto 2021.

Relativamente all'Ufficio tecnico, l'art. 8, comma 4, del Regolamento relativo all'istruzione tecnica e l'art. 4, comma 6 del d.lgs. 61/2017 relativo ai nuovi percorsi di istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell'Ufficio tecnico siano coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica.

Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l'anno scolastico 2025/2026 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite dai Regolamenti citati, già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti di istruzione superiore e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione della soprannumerarietà nella scuola e in subordine dell'esubero nella provincia. La richiesta di istituzione va autorizzata dai competenti Uffici scolastici regionali, nel limite della dotazione organica dell'autonomia.

- ***Istruzione secondaria di II grado (nuovi percorsi dell'istruzione professionale di cui al decreto legislativo 61/2017)***

A seguito dell'intervento legislativo di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, la formazione del monte ore disponibile per la costituzione delle cattedre presenta un percorso in parte diverso dagli altri ordini di scuola.

Il regolamento adottato con decreto Miur n. 92 del 24 maggio 2018 prevede, infatti, che per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche di I.P. possano utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale), nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.

Tale quota di autonomia potrà essere però utilizzata tenendo presenti i seguenti vincoli:

- per le classi di concorso relative agli insegnamenti e alle attività dell'area generale, le istituzioni scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di esse nei quadri orari;



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

- per le classi di concorso relative agli insegnamenti e alle attività dell'area di indirizzo, le istituzioni scolastiche di I.P. garantiscono l'inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di esse nei quadri orari.

Pertanto, relativamente alla maggior parte delle classi di concorso, il sistema informativo elaborerà il numero delle ore complessivamente disponibile nelle classi di istruzione professionale sulla base dei nuovi piani orario di cui al Regolamento sopra citato.

Le istituzioni scolastiche avranno la facoltà, mediante apposita funzione del sistema informativo, di variare in aumento o in diminuzione (in tale ultimo caso nel limite del 20% del monte ore totale calcolato per ciascuna classe di concorso relativamente all'insegnamento correlato); in questa operazione il sistema informativo garantisce che sia rispettato il monte ore complessivo per classe previsto dagli ordinamenti.

Per gli insegnamenti dell'area di indirizzo, per i quali è previsto un *range* di variazione (min/max) nei quadri orari, il sistema informativo "caricherà" il monte orario minimo, lasciando alle istituzioni scolastiche la possibilità di distribuire i residui sulle altre classi di concorso e pertanto sugli altri insegnamenti.

Come già precisato negli anni precedenti, per due aree (la disciplina Scienze integrate e l'area laboratoriale con compresenze di 6 ore) il sistema informativo non sviluppa un monte ore per ciascuna classe di concorso, lasciando alle istituzioni scolastiche l'autonomia di inserire le classi di concorso opzionabili ed il relativo fabbisogno in ore complessive, fatto salvo il limite del quadro orario generale.

Per quanto concerne le compresenze, il sistema consentirà l'acquisizione delle ore su una o parte delle classi di concorso facenti parte delle compresenze previste, senza alcun controllo da parte del sistema (salvo quello finale che prevede l'esatta corrispondenza dei valori rettificati con il monte ore complessivo). Si precisa che, se tra le classi di concorso delle compresenze è prevista una classe di concorso già presente tra quelle dell'area di indirizzo, la classe di concorso in questione compare solo una volta nell'area di indirizzo.

Si ribadisce che le discipline di scienze motorie e religione cattolica non sono variabili a sistema.

Una volta che ciascuna istituzione scolastica avrà inserito il dato relativo alle due particolari aree sopra menzionate ed avrà eventualmente variato il fabbisogno orario delle varie classi di concorso secondo quanto indicato in premessa, il sistema informativo sommerà gli apporti orari così determinati a quelli delle altre classi di istruzione professionale del vecchio ordinamento, nonché, ove si tratti di istituti di istruzione superiore, anche a quelli degli altri ordini di scuola. Il totale complessivo delle ore così definito verrà diviso per 18 ai fini della determinazione delle cattedre ed eventuali spezzoni.

Relativamente alla costituzione delle cattedre, come previsto dall'art.9, comma 4, del D.lgs. 61/2017, i Dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici regionali verificano che il percorso proposto non determini situazioni di esubero.

- ***Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)***

Per quanto attiene ai raccordi con il sistema IeFP e la sussidiarietà, si richiama quanto previsto nel decreto Miur 17 maggio 2018 *Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.*



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

I percorsi triennali e quadriennali di IeFP per il conseguimento di una delle qualifiche o dei diplomi professionali sono previsti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 19/01/2012, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012, nonché dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019, recepito con decreto interministeriale del 7 luglio 2020 n. 56 (riguardante l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) in vigore dall'a.s. 2020/2021.

Tali percorsi possono essere realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, anche dagli istituti professionali, in regime di sussidiarietà, secondo i criteri e le modalità definiti con il decreto 17 maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, ferma restando la competenza delle Regioni e l'accreditamento dei suddetti istituti nell'ambito della programmazione regionale.

Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle qualifiche professionali di cui ai decreti interministeriali sopra citati. A tal fine, in attuazione dell'accordo territoriale tra USR e competente Assessorato regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie soltanto i percorsi di qualifica correlati all'indirizzo quinquennale frequentato.

Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

La presenza dell'offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto.

L'organico dell'istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

- ***Istruzione degli adulti***

Ai percorsi di istruzione degli adulti, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo DPR, tenuto conto dei Quadri orari di cui agli allegati A.3 e B.2 delle Linee guida adottate con il DI 12 marzo 2015; ai percorsi di istruzione degli adulti, realizzati anche negli



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo DPR, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui all'art.9, comma 3, del medesimo DPR.

Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dagli Accordi quadro, siglati il 10 novembre 2010 ed il 7 agosto 2012 dal MIUR e dal Ministero dell'Interno, e ai compiti attribuiti alle Commissioni, di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.

Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello, che rimangono incardinati presso gli istituti secondari di secondo grado, la riduzione dei quadri orari, il cui monte ore è pari al 70% dei corrispondenti corsi "diurni", non comporta riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie saranno utilizzate dalle medesime istituzioni scolastiche per l'attivazione nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle misure di sistema di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.R. 263/12, come richiamate dalla nota DGOSV prot.n. 7755 del 3 maggio 2019, e dei percorsi di cui all'art. 4, comma 7, del citato D.P.R 263/12.

Nell'ambito dell'utilizzo delle eventuali economie, afferenti ai percorsi di primo e secondo livello e ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, è, altresì, consentita l'attivazione dei *Percorsi di Garanzia delle Competenze della Popolazione Adulta (PdGC)*, progettati ai sensi delle *Linee guida per la realizzazione dei Percorsi di Garanzia delle Competenze della Popolazione Adulta*, emanate con Nota prot. n. 25084 del 5 ottobre 2022. Gli eventuali iscritti e frequentanti detti percorsi non concorrono alla determinazione della dotazione organica, sia con riferimento ai percorsi realizzati nei Centri provinciali per l'Istruzione degli adulti, sia a quelli attivati presso le istituzioni scolastiche di secondo grado, sede dei percorsi di secondo livello.

A tal proposito, è opportuno precisare, inoltre, che, sulla base dei criteri indicati nell'art. 9 del DPR 263/2012, la dotazione organica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, in relazione ai percorsi di istruzione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del citato DPR, è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del Centro al competente Ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati.

Analogamente, la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, del DPR 263/12, per i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), è definita sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente Ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

I percorsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico, come disposto dalla nota DGPER n. 19400 del 3 luglio 2015 e ribadito con nota DGOSV prot. n. 7755 del 3 maggio 2019. Inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, e in particolare l'avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni, purché si adottino assetti didattico- organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti,



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

con una più razionale utilizzazione delle risorse umane da realizzare attraverso le “aggregazioni di studenti” disposte con il D.I. 12 marzo 2015 (paragrafo 4.3 delle Linee guida pag. 29).

Il personale che dovesse nell'arco del triennio di adozione risultare in soprannumero in relazione al numero degli alunni esaminati nei rispettivi Esami di Stato viene a richiesta riassegnato a detti percorsi all'interno dell'ambito territoriale di riferimento.

- ***Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena***

Negli istituti di prevenzione e pena il numero dei docenti è fissato in un docente per la scuola primaria e tre docenti di scuola secondaria di I grado, sia per i *percorsi di primo livello*, relativi al primo e al secondo periodo didattico, sia per i *percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana* individuati dal Dirigente scolastico del Centro provinciale di istruzione degli adulti nell'ambito del rispettivo organico dell'autonomia, raccordandosi con l'Istituto di prevenzione e di pena.

Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è quello di favorire l'esercizio del diritto allo studio e il reinserimento positivo nella vita sociale del detenuto, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi, concordando con l'Istituto di prevenzione e pena le modalità di erogazione dei corsi stessi, assicurando, in ogni caso, l'attivazione, nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia, di almeno un primo periodo didattico in ciascun istituto di prevenzione e pena.

Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dal protocollo d'intesa rinnovato il 27 novembre 2023 tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della Giustizia all'applicazione delle “misure di sistema” finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi e didattici, di cui al D.I. 12 marzo 2015 (LG, 3.6), nonché ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle specifiche dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.

- ***Posti di sostegno***

Si premette che, in applicazione dell'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la dotazione organica dei posti di sostegno è stata incrementata in misura pari a 1.866 unità.

Gli Uffici in indirizzo in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni con disabilità, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, sempre tenendo conto della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del dPR 81/2009. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal dPR 81/2009, art. 5, commi 2 e 3.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Con l'occasione, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di trasmettere a questa Direzione, entro il 30 novembre, i decreti autorizzativi dei posti in deroga e successive integrazioni secondo quanto previsto con l'articolo 18 del decreto organici 2017/18.

- ***Scuole presso gli ospedali***

Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli ospedali che costituiscono sezioni separate rispetto alle sedi di organico dell'autonomia che le comprendono.

- ***Scuole con insegnamento in lingua slovena***

L'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo, secondo l'obiettivo del contingente indicato

- ***Istituzioni educative***

Le dotazioni organiche del personale educativo devono essere definite nel rispetto dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/09. In base all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche del personale educativo non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012. Gli Uffici Scolastici Regionali dovranno prestare la massima attenzione al rispetto dei criteri stabiliti per istituire posti del personale educativo, poiché, a fronte dei dati comunicati da tutti gli USR, una volta verificata la numerosità della popolazione scolastica iscritta e la corrispondente dotazione organica - in ragione dei parametri fissati dal richiamato DPR n. 81/2009 - questa Direzione potrà confermare i posti inseriti solo entro il limite della consistenza dell'organico dell'a.s. 2011/12, pari a 2.298 posti.

Si prega di dare la massima diffusione della presente presso i Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali e presso i Dirigenti scolastici e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

*Maria Assunta Palermo*

MARIA  
ASSUNTA  
PALERMO  
Ministero  
dell'Istruzione  
e del Merito  
17.04.2025  
11:32:04  
GMT+01:00

